

**VADEMECUM
PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROVE EQUIPOLLENTI
STUDENTI CON PEI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

Elaborato della scuola Polo per l'inclusione di Lecco in collaborazione con i dirigenti tecnici S. Consolo e A. Cutro

Introduzione

Dal confronto fra diverse Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecco emerge la necessità di definire il concetto di equipollenza per fornire le necessarie indicazioni al fine di una adeguata e omogenea applicazione di quanti disposto dalla normativa, nel caso di predisposizione di prove di verifica equipollenti, sia del percorso curricolare, sia durante dell'Esame di Stato.

Il presente *vademecum* nasce in risposta a tale esigenza, ferme restando le doverose valutazioni specifiche da dedicare a ciascuno studente nella sua peculiarità di funzionamento.

Le “prove equipollenti”, nel significato giuridico ed etimologico del termine “equipollente”¹, sono, a tutti gli effetti, prove che, pur diverse da quelle cui è sottoposto il resto della classe, vanno a verificare il raggiungimento degli stessi apprendimenti. Una prova equipollente è caratterizzata dal medesimo valore delle prove somministrate alla classe, non dallo stesso contenuto né dalle medesime modalità.

Si richiama pertanto la necessaria applicazione di tale modalità di verifica nel corso dell'intero percorso scolastico e non solo in occasione dell'Esame di Stato.

Le attività didattiche progettate come previsto dal PEI delle studentesse e degli studenti con disabilità, proprio perché pensate in risposta ai singoli bisogni, costituiscono un archivio utile di documentazione didattica, ad esempio in relazione alle prove e simulazioni equipollenti somministrate durante il corso di studi; le più significative potranno essere allegate al documento del 15 maggio dello studente o studentessa con disabilità (allegato riservato), per esplicitare alla commissione il percorso di studi seguito e la sua coerenza con quanto esplicitato nel PEI.

Requisito fondamentale per la formulazione di prove equipollenti efficaci e normativamente valide è l'identificazione chiara e coerente dei risultati di apprendimento che si intendono perseguire, nonché la pianificazione degli obiettivi (con indicatori significativi che supportino nella valutazione), scanditi anno per anno: il percorso dovrà essere conforme *“alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.”* (D. Lgs 62/2017 art. 12 c.1).

La prova equipollente quindi deve essere coerente con quanto stabilito dal PEI e regolarmente attuato dal Consiglio di Classe (art.7, c.2, D. Lgs 66/17) e riportare globalmente *“alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali”*: fondamentale, perciò, che il PEI fornisca indicazioni precise rispetto agli obiettivi da perseguire e alla formulazione delle prove di verifica e che tali indicazioni trovino attuazione nelle prove effettivamente somministrate allo studente nel dipanarsi del suo intero percorso di studi.

I risultati di apprendimento da valutare sono analoghi a quelli della classe, per come previsti dalle linee guida e dalle indicazioni nazionali: bisogna però tenere presente che, qualora si somministrino prove equipollenti, i criteri di valutazione potranno essere personalizzati rispetto a quelli della classe.

È importante qui riportare quanto la normativa esplicita in merito, con particolare riferimento al DI 182/2020 e successive modificazioni e alle relative linee guida:

¹ “equipollente agg. [dal lat. tardo *aequipollens -entis*, comp. di *aequus* «uguale» e *pollere* «potere, aver forza»]. – 1. Che, sotto un certo riguardo, ha uguale valore ed efficacia: i due titoli di studio sono e. ai fini del concorso; segmenti e. (v. equipollenza)”, Voc. Treccani.

“1) la valutazione è effettuata dai docenti;

2) sulla base del PEI (dove sono indicati punti di forza dell’allievo, ma anche punti di debolezza e, da ultimo, le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti), sono indicate le discipline ove si adottano personalizzazioni e i rispettivi criteri;

3) il principio guida della valutazione è «il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

4) sono consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti.”

I commi 1 e 2 chiariscono che le modalità di valutazione sono di competenza dei docenti e che, sulla base del PEI, si esplicitano le discipline per quali la valutazione è personalizzata, indicando perché e come si applichino gli specifici adattamenti.

In vista dell’Esame di Stato, per esempio, si potrà fare riferimento alle griglie comuni senza inserirle nella documentazione, ma indicando sinteticamente gli eventuali adattamenti; oppure inserire nella documentazione le griglie di valutazione personalizzate utilizzate nel corso dell’anno coerenti con quelle Ministeriali e con gli obiettivi di apprendimento specificati nel PEI: la sottocommissione può intervenire nei descrittori degli indicatori o nell’attribuzione del punteggio, incidendo sui livelli che gli studenti possono raggiungere, come presentato nel documento dedicato dal Consiglio di Classe.

Risulta così evidente che le prove equipollenti sono, seppure di stesso valore, diverse (per struttura, durata, contenuto) dalle prove somministrate al resto della classe e dalle prove ministeriali. L’utilizzo di strumenti compensativi non implica automaticamente “l’equipollenza” della prova, perché detti strumenti possono essere utilizzati anche per prove comuni al resto della classe o per prove diversificate non equipollenti. Gli strumenti compensativi sono garantiti, se e per quanto contemplati dal PEI, tanto per una prova relativa a un percorso di tipologia A, che B, che C.

La prova equipollente sarà predisposta in presenza dell’intera commissione dopo avere verificato quanto richiesto dalla prova ministeriale o dal quadro di riferimento per la seconda prova degli istituti professionali (esclusi i percorsi di secondo livello dell’Istruzione per gli Adulti) scaricati tramite plico telematico. In termini operativi, solo dopo la ricezione del plico e dopo una lettura preliminare delle prove da parte della commissione, sarà possibile attuare tutti gli adattamenti necessari in relazione alle competenze richieste; se necessario, cioè sono in caso di motivata impossibilità di adattamento delle prova ministeriale, potrà essere predisposta una prova *ad hoc*, purché la strutturazione della stessa permetta di individuare chiaramente che la prova mette in candidato nella condizione di mostrare l’acquisizione delle medesime competenze richieste dalla prova ministeriale, tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe, dettagliate nel PEI e nell’allegato riservato al Documento del 15 maggio. All’interno del fascicolo riservato allegato al Documento del 15 maggio dovranno quindi emergere con evidenza il percorso disciplinare dell’allievo, i traguardi raggiunti e le modalità operative attuate, in modo da consentire alla commissione di procedere, in sede d’esame, alla predisposizione dell’equipollenza della prova, secondo quanto svolto e validato del corso dell’anno dai docenti del consiglio di classe, allegando anche esempi di adattamenti attuati nel corso dell’anno.

Dal momento che la distribuzione della prima e della seconda prova deve avvenire in contemporanea per tutti i candidati, è opportuno che l’attuazione degli adattamenti sia effettuata in un tempo congruo e non eccessivo.

Per quanto concerne la prima prova, gli adattamenti potranno essere effettuati tenendo conto del percorso seguito dallo studente, esplicitato nel PEI e ribadito dalle indicazioni del docente di sostegno. Per esempio, se nel percorso disciplinare dell’ultimo anno di corso sono emerse come

più congeniali e coerenti al funzionamento una o più tipologie di prova, potrebbe non risultare necessario l'adattamento delle tracce relative alle tipologie meno confacenti.

L'adattamento della prova ministeriale è da considerarsi in via prioritaria. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni di funzionamento, la commissione valuterà la predisposizione di una prova equipollente *ad hoc*². Fermo resta che una prova equipollente non è una prova facilitata, ma una prova resa accessibile allo studente, che gli consenta di dimostrare l'acquisizione delle competenze richieste, tenuto conto delle specificità individuali di funzionamento. Sulla formulazione di prove equipollenti, si richiama l'art.20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 62/2017:

“1. [...] Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d'istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.”

Le decisioni assunte in sede di commissione d'esame andranno verbalizzate, avendo cura di esplicitare le motivazioni ad esse sottese e le modalità operative mediante le quali si procederà al fine di garantire l'equipollenza delle prove.

Per tutta la durata delle prove sarà garantito, ove necessario e previsto dal PEI, l'affiancamento da parte del docente di sostegno, come annualmente prevede l'Ordinanza ministeriale per gli alunni e le alunne con disabilità: “Per la predisposizione **e lo svolgimento** delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico” (cfr. l'O.M. n. 55 del 22 marzo 2024).

Non pare esclusa pertanto la possibilità che il docente di sostegno affianchi e supporti lo studente provvedendo ad un adattamento equipollente *in itinere*.

Tale necessità andrà indicata anche nell'allegato riservato al documento del 15 maggio, al fine di predisporre spazi e risorse relative alla sorveglianza.

Estratto normativo di riferimento

Decreto n.182/2020

ALLEGATO B – Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione

² Si ricorda che la compensazione con l'orale per la seconda prova di Lingua straniera è prevista solo per studenti con DSA per i quali si sia specificata nel PDP tale misura, ai sensi dell'articolo 20 comma 12 del D. Lgs. 62 del 2017. Tale compensazione può esser estesa anche ad alunni con disabilità in associazione a comorbilità che legittimino l'applicazione della suddetta norma. La compensazione con l'orale non vale per altre prove scritte.

delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

pp.35-36

Di fondamentale importanza risulta la corretta ed esaustiva compilazione della sezione 8.2 del PEI, in cui si esprimono gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina (eventualmente articolati in conoscenze, abilità e competenze), le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

8.2 Progettazione disciplinare

In questa sezione, per ogni disciplina o insegnamento, sono definiti obiettivi previsti, modalità di verifica e criteri di valutazione, definendo in modo chiaro anche le informazioni necessarie per stabilire la validità del percorso scolastico. Esplicitando gli obiettivi per ciascuna disciplina dovrebbero essere chiariti anche i collegamenti tra gli obiettivi educativi, definiti nella Sezione 5 del PEI in rapporto alle dimensioni del Profilo di Funzionamento, e gli obiettivi disciplinari sui quali poi la scuola esprime una valutazione formale, attraverso un voto in decimi. Con riguardo alle modalità di verifica [...] occorrerà tener presenti ulteriori personalizzazioni che possono essere adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline. Tenuto conto degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione a essi connessi per ogni disciplina, è necessario considerare due possibilità nella progettazione:

– obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe [...] (rimando a un PEI differenziato, tipologia C).

– obiettivi didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili a quelli della classe ma che devono essere valutati considerando le difficoltà aggiuntive derivanti dalla disabilità, soprattutto rispetto ai processi di esposizione o produzione. In questo secondo caso, [...] la valutazione degli apprendimenti risulta particolarmente rilevante nella Scuola Secondaria di secondo grado per le ricadute che può avere nella validità del percorso scolastico ai fini del conseguimento del diploma. A tale scopo occorre chiarire in modo dettagliato anche le modalità di verifica, oltre che obiettivi e criteri di valutazione propri delle singole discipline. Le modalità di verifica devono fondarsi su un criterio di equità, affinché la valutazione globale degli apprendimenti disciplinari non sia compromessa da eventuali barriere legate a metodi e strumenti inadeguati. Anche rispetto all'attribuzione di voti numerici è necessario che gli interventi personalizzati non risultino un elemento penalizzante o discriminante se l'esito atteso è stato raggiunto o se la prova risulta equipollente a quella della classe.

Risulta opportuno riportare, per completezza e al fine di sostenere il processo di adattamento, le modalità di personalizzazione esplicitate, a titolo esemplificativo, nel DI 182/2020 (come modificato, sez. 8, pp. 36-37):

“– la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;

– la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;

– l'adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semi strutturate etc.;

– il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;

– l'uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;

– sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non

scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure”.

Nel secondo ciclo di istruzione, tuttavia, si pone la questione della validità del titolo di studio, rispetto alla quale è indispensabile fornire informazioni esplicite ed eque sulle procedure da seguire e sui diritti da tutelare, utilizzando un linguaggio il più possibile univoco. **Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe.** Una progettazione didattica che attua una rilevante riduzione degli obiettivi di apprendimento previsti per uno specifico indirizzo di studi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, viene chiamata differenziata e alla fine del percorso scolastico porta al rilascio di un attestato dei crediti formativi, non del diploma. [...] **Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza - ossia la validità delle prove di verifica - sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme; nel PEI si definiscono gli obiettivi da raggiungere per ciascuna disciplina e in base ad essi il Consiglio di classe dichiara, attraverso un voto e secondo i criteri definiti, se sono stati raggiunti. Il Consiglio di classe ha altresì il compito di definire se quegli obiettivi consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.** Considerando che tutti i membri del Consiglio di classe sono anche membri del GLO, in molti casi le decisioni assunte al momento della definizione del PEI possono essere ritenute approvate da entrambi gli organismi, semplificando le procedure. Tuttavia, occorre ricordare che **questa decisione rientra nella valutazione degli apprendimenti e il Consiglio di Classe ha pertanto diritto ad affrontarla in modalità riservata, senza doverne discutere con gli altri partecipanti ai lavori del GLO.**

Operativamente, quindi:

- Il CdC predispone la tipologia di percorso curricolare all'interno del PEI per ogni disciplina (sez. 8.2. Obiettivi e modalità di somministrazione della prova e criteri di valutazione), avendo cura di indicare dove le prove siano di valore equipollente e secondo quali modalità.
- Il CdC si avvale, se necessario, di griglie di valutazione personalizzate (ma non troppo distanti da quelle utilizzate per la classe).
- Il CdC, nel documento del 15 maggio (allegato riservato), descrive la tipologia di prove considerate equipollenti e le dettaglia; allega alcuni esempi di prove equipollenti somministrate e svolte nel corso dell'ultimo anno di studi; allega le griglie di valutazione personalizzate utilizzate in corso d'anno.
- La commissione d'esame, eventualmente supportata da un docente o un altro esperto, produce le prove secondo i criteri di equipollenza definiti dal CdC. Ciò può avvenire secondo due diverse modalità:
 1. adattamento della prova ministeriale la mattina in cui è calendarizzata la prova stessa, all'apertura dei plichi e prima della distribuzione delle prove, laddove sia possibile apportare le modifiche entro un lasso di tempo limitato;
 2. verificata l'impossibilità di adattare la prova ministeriale ai fini dell'equipollenza, predisposizione di altra prova, differente da quella ministeriale, ma ad essa equipollente, che tenga conto degli esempi di prove equipollenti svolte nel corso dell'anno scolastico.



In sintesi, i documenti da predisporre e gli accorgimenti ai quali prestare attenzione sono:

Definizione dei criteri di equipollenza da adottarsi per ciascuna disciplina, nella sezione 8.2 del Pei (da lasciare a disposizione della Commissione d'Esame);

Prove equipollenti somministrate in corso d'anno e relative griglie e rubriche di valutazione, fra le quali scegliere le più significative da allegare al documento del 15 maggio (allegato riservato);

Documento del 15 maggio (allegato riservato) con la presentazione dello studente.

Per chiarezza è consigliabile dettagliare nella relazione di presentazione dello studente (allegato riservato al documento del 15 maggio):

- per quale tipo di prova è prevista l'equipollenza (orale, scritto, pratico) e per quali discipline;
- quale tipo di equipollenza è stata applicata in corso d'anno ed è richiesta;
- quali strumenti compensativi sono stati previsti in corso d'anno e dunque da utilizzare in sede d'esame;
- quale tipo di assistenza è richiesta: per l'autonomia alla persona, per l'autonomia "didattica", per la comunicazione.